

COMMISSIONE I

**AFFARI COSTITUZIONALI,  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI**

34.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1990**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (4471) . . . . .	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Barbieri Silvia . . . . .	3, 4, 6
Bassanini Franco . . . . .	7
Ciaffi Adriano . . . . .	5, 9, 10
Ferrara Giovanni . . . . .	7
Pacetti Massimo . . . . .	8, 9
Soddu Pietro, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 4, 5, 6, 8, 9
Sterpa Egidio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i> . . . . .	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,05.**

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (4471).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ».

Onorevoli colleghi, poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 5, sospendo la seduta sino alle 11.

**La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 11,05.**

PRESIDENTE. Ricordo che, nella seduta di ieri, la Commissione aveva approvato l'articolo 18 ed era cominciato l'esame dell'articolo 19.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, ho già avuto modo di esprimere la mia opinione in ordine all'articolo 19: non reputo opportuno, infatti, prorogare ulteriormente quel termine in quanto ritengo che l'industria nazionale sia senz'altro in grado di provvedere alla stampa delle nuove etichette per informare il consumatore del contenuto degli imballaggi. Per tale motivo non comprendo perché sia necessario procedere a queste continue proroghe: se vi sono problemi in ordine

alle scorte di magazzino delle aziende, potranno essere risolti, ma non credo che ciò giustifichi un'ulteriore proroga.

Sono pertanto favorevole all'emendamento 19. 1 interamente soppressivo dell'articolo 19.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Dal Ministero dell'industria sono pervenute delle osservazioni in ordine alla difficoltà di approvvigionamento dei nuovi contenitori.

Comunque il Governo, in ordine all'emendamento 19. 1, si rimette alla Commissione.

SILVIA BARBIERI. Ritengo che, quando il Parlamento ha provveduto a fissare degli obblighi per la commercializzazione delle merci in contenitori, lo abbia fatto a ragion veduta, prevedendo, altresì, delle forme di tutela del consumatore che noi riteniamo estremamente opportune. Come si è rilevato in una seduta precedente, tale tutela è destinata anche ad evitare la sofisticazione alimentare. La stessa previsione di termini per l'entrata in vigore delle norme sulle caratteristiche dei contenitori consente, infatti, una maggiore consapevolezza da parte del consumatore su ciò che è contenuto negli alimenti.

L'anno scorso ci siamo trovati in una situazione analoga a quella odierna; in quella sede il Governo mosse le stesse obiezioni sostenendo anche allora che il Ministero dell'industria aveva difficoltà a garantire che le aziende si approvvigionassero in tempo dei necessari contenitori. La legge n. 288 del 1989, però, non prevede certo una normativa relativa, ad esempio, alla più complessa produzione in serie di autoveicoli, ma intende soltanto introdurre un'innovazione che ritengo sia possibile

recepire con grande semplicità da parte delle aziende.

Per tali motivi, un'ulteriore proroga del termine in esame sarebbe assolutamente controproducente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 19, di cui i deputati Barbieri, Pacetti e Ferrara hanno chiesto la soppressione, sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È respinto).*

L'articolo 19 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

1. È differito al 30 giugno 1990 il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, concernente la produzione di latte UHT a lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte pastorizzato e latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le denominazioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1989, n. 169.

Gli onorevoli Barbieri, Pacetti e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 20.*

20. 1.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

*Aggiungere dopo l'articolo 20 il seguente:*

ART. 20-bis.

1. Con delibera della Regione, valutata la sussistenza di particolari ragioni, può

essere prorogato al 31 marzo 1991, per tutto o in parte del territorio regionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288.

20. 01.

Gli onorevoli Ciaffi e Manfredi hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 20. 01:

*Sostituire l'articolo aggiuntivo 20. 01 con il seguente:*

ART. 20-bis.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari è prorogato al 31 marzo 1991.

0. 20. 01. 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Continuo a non comprendere come sia possibile che il nostro sistema industriale, considerato il quinto nel mondo, possa adottare una norma di questo tipo. Pertanto esprimo parere favorevole all'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 20.

SILVIA BARBIERI. Si tratta solo di cartoni!

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se, dopo la dichiarazione del ministro, intenda modificare il proprio parere.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Mantengo il mio giudizio sull'emendamento, in quanto ritengo l'industria nazionale assolutamente in grado di far fronte alle prescrizioni di cui alla legge n. 288 del 1989.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 20, di cui i deputati Pacetti, Barbieri e Ferrara hanno chiesto la soppressione, sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo parere contrario.

(È respinto).

L'articolo 20 s'intende soppresso.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 20. 01.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, pur concordando sostanzialmente con la proposta del Governo, riteniamo che una eventuale delibera regionale che, valutata la sussistenza di particolari ragioni, prorogasse il termine di cui alla legge n. 288 del 1989 al 31 marzo 1991 verrebbe ad essere adottata nel momento in cui i consigli regionali saranno già sciolti e quindi impossibilitati a deliberare la proroga. Per tale motivo noi proponiamo che il nuovo termine venga adottato con legge. Auspichiamo che il Governo accolga questa proposta.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo esprime parere favorevole sulla formulazione proposta dai deputati Ciaffi e Manfredi.

PRESIDENTE. Poiché il subemendamento 0. 20. 01. 1 è interamente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo del Governo 20. 01, il testo proposto dai deputati Ciaffi e Manfredi deve piuttosto configurarsi quale articolo aggiuntivo autonomo, cui attribuire il numero 20. 02.

Invito, pertanto, il rappresentante del Governo — che ha espresso parere favorevole al testo dei deputati Ciaffi e Manfredi — a ritirare il proprio articolo aggiuntivo 20. 01.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Accogliendo l'invito del presidente, il Governo ritira l'articolo aggiuntivo 20. 01.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ciaffi e Manfredi 20. 02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 20. 02, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 21.

1. È differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, prorogato da ultimo al 30 settembre 1989 dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, riguardante il completamento del trasferimento del servizio meteorologico dal Ministero della difesa all'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 22.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato all'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e

potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 22.*

22. 1.

Ricordo che la XI Commissione lavoro, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge, ha formulato una condizione riferita all'articolo 22 ed intesa a prevedere che il termine del 31 dicembre 1989, in esso indicato, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991, onde poter consentire la realizzazione del progetto di ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora tale parere non fosse fatto proprio dal relatore, si porrebbe nuovamente la questione se debba essere considerato vincolante o meno. A mio avviso il rilievo risulta impropriamente formulato quale condizione, in quanto palesemente estraneo alla materia del pubblico impiego di cui all'articolo 93, comma 2, del regolamento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Chiedo che il Governo fornisca delucidazioni in merito, in quanto non capisco come un terzo soggetto possa procedere all'ammodernamento e al potenziamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo perché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritiene indispensabile il mantenimento dell'articolo. La XI Commissione lavoro, come ha testé comunicato il presidente, ha chiesto tra l'altro la proroga del termine in questione al 31 dicembre 1991.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Desidero sapere se il rappresentante del Governo può fornire qualche notizia alla Commissione

soprattutto in ordine al soggetto che dovrebbe procedere all'ammodernamento e potenziamento del Ministero del lavoro (si tratta forse di un'agenzia specializzata?) e sulle caratteristiche di più o meno grande respiro dell'operazione.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Non so a chi attualmente siano affidati i lavori di ammodernamento e potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Cercherò di interpretare il singolare parere della XI Commissione lavoro: il Ministero, invece di presentare un emendamento, ha ottenuto dalla Commissione stessa la formulazione di una condizione « compiacente ». Si tratta di una condizione che corrisponde alle valutazioni del Ministero, alle quali la Commissione si è dimostrata sensibile. Malgrado questa forma così tortuosa, il relatore potrebbe facilitare il compito del Governo, presentando un emendamento inteso a recepire il rilievo della XI Commissione; oppure, potrebbe non tener conto del rilievo medesimo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo attuale, senza recepire il rilievo della XI Commissione lavoro. Sono pertanto contrario all'emendamento interamente soppressivo presentato dagli onorevoli Pacetti e Barbieri.

PRESIDENTE. Mi domando a questo punto se si possa non prendere in considerazione la condizione posta dalla XI Commissione lavoro.

SILVIA BARBIERI. Faccio osservare che il disegno di legge nell'attuale stesura è stato deliberato anche con il concerto del ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Non mi preoccupo della congruità della valutazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, bensì del valore che può avere la condizione posta dalla XI Commissione lavoro.

FRANCO BASSANINI. A termini di regolamento il parere di tale Commissione dovrebbe essere condizionante soltanto in materia di organizzazione del lavoro e non di pubblico impiego.

GIOVANNI FERRARA. Concordo circa l'incompetenza della XI Commissione sulla materia oggetto dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Condivido la valutazione che non possa essere attribuita efficacia ostativa, nei confronti dell'approvazione del disegno di legge in sede legislativa, al rilievo formulato dalla XI Commissione lavoro, in quanto esulante dalla materia del pubblico impiego. Mi sembra che la Commissione concordi al riguardo.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Mi riservo, in ogni caso, di segnalare al Presidente della Camera la questione.

Pongo ai voti il mantenimento dell'articolo 22, di cui gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno chiesto la soppressione, non accettata dal relatore né dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Pacetti e Barbieri si intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 23.

1. L'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — *ConSORZI idraulici.* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 sono soppressi i consorzi idraulici di 3ª categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Dal 1° gennaio 1990 le funzioni già esercitate dai consorzi idraulici di 3ª categoria ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono trasferite ai consorzi di bonifica e di irrigazione operanti in tutto o in parte nei comprensori dei predetti consorzi idraulici. Nel caso in cui, nell'ambito del comprensorio provinciale, non esistano consorzi di bonifica e di irrigazione, le

suddette funzioni sono trasferite al consorzio di bonifica e di irrigazione ubicato nel territorio della provincia confinante, nonché più vicina al bacino idrografico del corso d'acqua interessato alla manutenzione delle opere di difesa idraulica.

3. Dal 1° gennaio 1990 i consorzi di bonifica e di irrigazione subentrano nei rapporti giuridici facenti capo ai preesistenti consorzi idraulici di 3ª categoria, il cui personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì trasferito ai consorzi di bonifica e di irrigazione, con la posizione giuridica ed economica acquisita ».

L'onorevole Pacetti ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 23.*

23. 1.

L'onorevole Tarabini ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 23, al secondo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei territori montani le suddette funzioni sono trasferite alle comunità montane.*

23. 2.

*All'articolo 23, al terzo capoverso, dopo le parole: dal 1° gennaio 1990 i consorzi di bonifica e di irrigazione aggiungere le seguenti: le comunità montane e dopo le parole: trasferite ai consorzi di bonifica e di irrigazione aggiungere le seguenti: o alle comunità montane.*

23. 3.

Comunico altresì che, a seguito della richiesta di riesame formulata dalla nostra Commissione, l'VIII Commissione ambiente ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: « per quanto riguarda l'articolo 23, ove possibile, sia dato seguito al parere già espresso in data 14 febbraio 1990, che pertanto è confermato integralmente, ovvero sia stralciato ». Ricordo che quest'ultimo parere era fra l'altro condizionato alla sostituzione dell'articolo 23

con il seguente: « Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è prorogato al 30 giugno 1990 ».

Poiché non è possibile, per le ragioni già ampiamente esposte nella seduta di ieri, recepire la condizione formulata nel parere inizialmente espresso dalla Commissione ambiente, la soluzione preferibile appare in effetti quella di stralciare l'articolo 23, qualora il relatore e il Governo vi consentano.

MASSIMO PACETTI. Sono favorevole allo stralcio, ma chiedo di conoscere se il Governo abbia provveduto a verificare quali conseguenze potrebbero derivare, ai fini della disposizione dell'articolo 23, dall'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie locali.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Non credo che una tale verifica sia stata effettuata.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Propongo di stralciare l'articolo 23, che assumerà il seguente nuovo titolo: « Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente consorzi idraulici » (n. 4471-*bis*), mentre la parte residua del disegno di legge (n. 4471-*ter*) conserverà il titolo originario.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Informherò la Presidenza della Camera dell'avvenuto stralcio, poiché non so se possa considerarsi tuttora valida l'assegnazione alla nostra Commissione del nuovo provvedimento.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dalla legge 18 luglio, n. 370, riguar-

dante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'amministrazione centrale, è prorogato al 31 dicembre 1990.

L'onorevole Barbieri ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 24.*

24. 1.

L'onorevole Ciaffi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-*bis*.

1. I termini del 31 dicembre 1987 previsti dagli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 maggio 1987 sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Fino a tale data e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo previsti in detti articoli sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi nelle forme di legge alla data del 31 dicembre 1987.

24. 01.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritengo abbastanza inutile prorogare i termini in questione riguardanti l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'amministrazione centrale.

Non so neanche se si tratti di mense o di servizi sociali aggiuntivi a quelli già a disposizione di questa amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, si tratta di una questione già esaminata in precedenza. Tutti i servizi sono esistenti e funzionanti.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Non sono contrario ad accettare l'emendamento soppressivo, a meno che non vi sia una valida motivazione al mantenimento del testo.



EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Ministero degli affari esteri è contrario alla soppressione. Tra l'altro devo riferire, onorevole Pacetti, che presso la Commissione esteri della Camera il rappresentante del gruppo comunista, in sede di espressione del parere, ha votato a favore di questo articolo.

MASSIMO PACETTI. Onorevole ministro, la ringrazio, ma la cosa non mi preoccupa molto!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 24, di cui i deputati Barbieri, Pacetti e Ferrara hanno chiesto la soppressione, sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo parere contrario.

(È approvato).

L'emendamento 24. 1 è pertanto respinto.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 24. 01.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, il nostro articolo aggiuntivo si riferisce alla proroga del termine posto all'emanazione da parte del Governo dell'interpretazione autentica relativa ad alcune questioni in ordine al contratto del personale sanitario. In mancanza di tale interpretazione è sorto un contenzioso anche in relazione a ruoli istituiti con legge regionale.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore il parere sull'articolo aggiuntivo, anche in relazione all'eventuale onere finanziario, che richiederebbe una nuova pronuncia della Commissione bilancio.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, non ritengo che tale articolo comporti un maggiore onere.

PRESIDENTE. Io temo di sì!

PIETRO SODDU, *Relatore*. Si tratta di norme che sono già a regime ed il cui onere, quindi, è già previsto.

PRESIDENTE. Ritengo comunque che vi sia una incertezza in ordine alla maggiore spesa, anche se materialmente non si prevede una modifica normativa.

ADRIANO CIAFFI. Una legge-quadro ha previsto i ruoli del personale della sanità. Sulla base di tale provvedimento, le regioni hanno istituito i ruoli mediante legge regionale, ma in ordine ad alcuni articoli della legge-quadro è sorta contestazione. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 ha recepito il contratto del comparto del personale sanitario, stabilendo, altresì, dei termini entro i quali il Governo avrebbe dovuto emanare — ma non lo ha fatto — una interpretazione autentica relativa a norme previste da una legge anteriore. Per tale ragione le leggi regionali — ecco il punto relativo alla copertura — sono già entrate in vigore, anche se vi è una sorta di « spada di Damocle » relativa all'interpretazione autentica.

Per andare incontro alle necessità sorte dalla mancata approvazione di tale interpretazione autentica, o si prevede che il Governo, non avendo ottemperato entro il 31 dicembre 1987, non è più tenuto a tale adempimento — anche se il Ministero della sanità ha fatto sapere che l'interpretazione è ormai in fase di emanazione — oppure è necessario prorogare il termine. I trattamenti, comunque, sono già in vigore essendo stati adottati con leggi regionali, non con atti amministrativi.

Con il nostro articolo aggiuntivo proponiamo la soluzione della proroga che è sollecitata, tra l'altro, anche dalle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Malgrado queste sollecitazioni, temo che vi sia un maggior onere. Comunque esiste un ragionevole dubbio, in presenza del quale si deve richiedere il parere alla V Commissione. Tra l'altro, se fosse approvata la proroga, riviverebbe la commissione paritetica prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, il cui funzionamento non potrebbe che determinare un onere finanziario.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, la commissione paritetica ha già concluso i propri lavori; è il Governo che non ha ottemperato ai propri impegni. Inoltre le Commissioni affari sociali e bilancio si sono già espresse favorevolmente su tale articolo aggiuntivo, tant'è che esso è contenuto nel disegno di legge di riforma delle USL. Concordo comunque con il presidente in ordine alla necessità di chiedere il parere alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 esaurisce la propria validità il 31 dicembre 1987. Nel caso si prorogasse tale termine, anche la commissione paritetica, prevista dal medesimo articolo 115, tornerebbe ad operare, in quanto quella norma, in riferimento alla commissione paritetica, così recitava: « la commissione paritetica dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ». Se non s'interviene con legge resta ferma tale data quale termine ultimo dei lavori della commissione.

In base alla norma di cui all'articolo aggiuntivo 24. 01, il termine del 31 dicembre 1987 verrebbe prorogato al 31 dicembre 1990, con conseguente ricostituzione della commissione paritetica.

ADRIANO CIAFFI. Anche se non sono previsti stanziamenti per il funzionamento della commissione paritetica, non mi oppongo alla richiesta del parere da parte della Commissione bilancio.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Poiché il provvedimento in esame è giunto sostanzialmente alla conclusione, il Governo suggerisce alla Commissione di ricomprendere le norme di cui all'articolo aggiuntivo 24. 01 nell'ambito di un provvedimento autonomo. In questo modo si eviterebbe un ulteriore rinvio dell'approvazione delle proroghe già deliberate, alcune delle quali sono attese da tempo dai settori interessati. La mia proposta tiene conto del fatto che anch'io temo che l'articolo 24. 01 comporti un'ulteriore spesa.

Mi dichiaro comunque contrario all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Propongo una soluzione intermedia: prego i colleghi presentatori dell'articolo aggiuntivo 24. 01 di ritirarlo e di ripresentarlo nell'ambito del provvedimento (n. 4471-*bis*) testé stralciato dalla Commissione.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 25.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Poiché la V Commissione non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 e data l'imminenza del dibattito in Assemblea sul provvedimento di riforma del Consiglio superiore della magistratura, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di mercoledì 21 marzo 1990, nella quale potrà essere definita anche la questione sorta a proposito dell'articolo aggiuntivo Ciaffi ed altri 24. 01.

**La seduta termina alle 11,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 5 aprile 1990*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO